



CONVENZIONE PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

tra

Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" con sede in FAENZA via MANZONI 6, codice fiscale 81003830395 d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica", rappresentato dal Sig. GRAMELLINI FABIO nato a FORLI il 06/11/1966, codice fiscale GRMFBA66S06D704C

e

MAMMINI SERAFINO TINO

con sede legale in FAENZA

via: S. MARTINO 27

Codice Fiscale/partita Iva:

d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

rappresentato dal sig: MAMMINI SERAFINO TINO

nato a

FAENZA

il ; 20/02/1939

Codice Fiscale Rappresentante:

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche; si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in alternanza scuola lavoro. Il numero di soggetti, su proposta dell'Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI" (in seguito: "Istituzione scolastica"), sarà concordato tra le parti e specificato nei percorsi formativi che integreranno, di volta in volta, la presente convenzione.

Art. 2. 1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.

2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.

3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;

4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.

5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;

d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;

e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

f. promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;

g. informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;

b. favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c. garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;

verso studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure del tutor condividono i seguenti compiti:

predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col

- a. tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b. controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d. elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4.

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a. svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d. seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e. rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5.

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'istituzione scolastica) e, contestualmente, all'istituzione scolastica.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (anche sui cantieri temporanei edili per gli studenti del corso tecnologico CAT), con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che possa avvalersi di professionalità adeguate in materia (es. RSPP-ASPP);

Art. 6.

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/al beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accaduto al beneficiario/al beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7.

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e ha durata annuale. I singoli percorsi formativi verranno di volta in volta concordati e sottoscritti dalle parti. In ognuno di essi saranno specificati: il numero e i nomi degli studenti coinvolti; i contenuti e le azioni; le schede di valutazione del percorso secondo il fac-simile allegato.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Art. 8 Il soggetto ospitante è tenuta ad erogare una borsa di studio al tirocinante dell'importo di euro 500, a fronte di cinque settimane (eventualmente variabili nel tempo e proporzionalmente nell'importo della borsa di studio) di effettiva presenza.

2. La borsa di studio è da considerarsi al netto delle detrazioni, anche se assoggettata all'imposizione IRPEF, con il calcolo delle ritenute e con l'applicazione delle detrazioni. Le detrazioni, infatti, considerate nella misura attualmente vigente, assorbono completamente l'imposta, e poiché non è applicabile l'addizionale, lo studente non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione. Nel caso lo studente sia titolare di altri redditi è tenuto a dichiararli. Lo stage avrà, di norma, una durata di 200 ore (5 settimane) per allievo, con un minimo per la validità dello stage di 80 ore ed un massimo di 240, fermo restando il non superamento di 40 ore settimanali.

Art. 9 Ogni variazione di orario o assenza dello studente deve essere comunicata per mail a ratd01000g@istruzione.it

[Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico "A. ORIANI"]

Prof. Fabio Gramellini

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.

Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esse connesse

MAMMINI SERAFINO TINO

firma

